

Regolamento dei funzionari (1)

(RF 1)

Modifica del 14 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

Il regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre 1959¹ è modificato come segue:

Deroghe al disciplinamento nel settore degli stipendi per il 1999

¹ Gli stipendi conformemente all'articolo 3 del decreto federale del 16 dicembre 1994² concernente provvedimenti di risparmio nel settore degli stipendi della Confederazione sono ridotti:

- a. dell'1 per cento per le retribuzioni annue che superano i 168 802 franchi;
- b. dello 0,5 per cento per le retribuzioni annue che si situano fra i 115 962 e i 168 801 franchi.

² L'indennità di residenza conformemente all'articolo 41 è ridotta di una quota (370 fr.) a partire dalla zona 6. Per la cassa pensioni si applicano le quote non ridotte.

³ Gli stipendi iniziali conformemente all'articolo 38 sono di regola inferiori del 10 per cento rispetto all'importo minimo della classe di stipendio determinante.

⁴ L'aumento ordinario dello stipendio conformemente all'articolo 39 capoversi 1-3 e l'aumento straordinario dello stipendio conformemente all'articolo 40 capoverso 1 sono ridotti del 25 per cento a partire dal 31 dicembre 1998.

⁵ Per tutte le classi di stipendio le ore supplementari possono essere compensate solo con tempo libero. Un'indennità conformemente all'articolo 52 capoverso 1 può essere corrisposta in casi eccezionali e per motivi giustificati unicamente a funzionari fino alla classe di stipendio 23 previo consenso del Dipartimento, della Direzione generale delle dogane o del Consiglio dei politecnici.

⁶ Il diritto a un'indennità per la supplenza in una funzione assegnata a una classe superiore conformemente all'articolo 53 capoverso 1 è dato unicamente se la supplenza:

- a. non rientra nei doveri di servizio e non è già stata considerata nella valutazione della funzione; e
- b. è espletata a tempo pieno per più di cinque giorni lavorativi consecutivi.

L'indennità conformemente all'articolo 53 capoverso 2 è corrisposta solo a partire dal sesto giorno di supplenza; determinante è l'aumento straordinario dello stipendio non ridotto conformemente all'articolo 40 capoverso 1.

¹ RS 172.221.101

² RS 172.221.107

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

14 dicembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

1090